



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

dott.	Emilio Sirianni	Presidente
dott.	Rosario Murgida	Consigliere relatore
dott.ssa	Giuseppina Bonofiglio	Consigliere

ha pronunciato all'udienza del 20/02/2020 la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero 104 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, vertente

TRA

***** e ***** (avv.ti *****e *****)

appellante

E

MINISTERO della ***** (avvocatura distrettuale dello Stato di *****)

appellato

E

MINISTERO *****

appellato contumace

Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Benefici assistenziali per le vittime del dovere.

Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.

FATTO E DIRITTO

1. Il militare di leva ***** è morto carbonizzato il 6.8.2007 mentre tentava di arginare le fiamme di un incendio che minacciava alcune abitazioni del paese di Lappano dove, in licenza dal servizio, si trovava con la sua famiglia. Il ministero dell'interno ha riconosciuto nel suo gesto un *"mirabile esempio di elette virtù civiche e di generoso spirito di servizio spinti fino all'estremo sacrificio"* che ha premiato con la medaglia d'oro al valor civile.

2. Con ricorso del 6.8.2016, i suoi genitori, odierni appellanti, hanno adito il tribunale di Cosenza per chiedere, nei confronti dei ministeri dell'interno e delle finanze, che al figlio fosse riconosciuto lo status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, c. 563, della l. n. 266/2005 e ad essi fossero attribuiti i conseguenti benefici assistenziali di legge. A sostegno della loro domanda hanno dedotto che il militare era caduto nell'espletamento di operazioni di soccorso a tutela della pubblica incolumità.

3. Il tribunale di Cosenza ha rigettato la loro domanda perché, aderendo alla tesi difensiva dei dicasteri resistenti, ha ritenuto che l'atto di coraggio compiuto dal militare non sia *"riconducibile al servizio di leva"*, che era sospeso perché egli si trovava in congedo ordinario, né rientri tra i *"doveri dei militari delle forze armate, anche se non in servizio"*. In particolare, ha escluso che ricorrano le condizioni contemplate dalla succitata norma, perché egli non era deceduto mentre stava eseguendo un'azione di contrasto alla criminalità, o nel corso di un servizio d'ordine pubblico, o in soccorso di qualcuno o a tutela della pubblica incolumità nel mentre era impegnato in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto. Ciò spiega, secondo il tribunale, perché è stato insignito della medaglia d'oro al valor civile e non già al valore militare.

4. I ricorrenti appellano la sentenza perché invece sostengono: *a)* che per i militari, anche non in servizio, esista l'obbligo di intervento in situazioni di pericolo, dovendo essi – ai sensi dell'art. 36 del dPR n. 545/1986, recante il regolamento di disciplina militare all'epoca vigente – prestare soccorso in ogni circostanza e quindi anche quando non sono in servizio; *b)* la medaglia al valor militare è conferita solo per imprese specificamente belliche, mentre quella al valor civile, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 13/1958, premia gli atti di eccezionale coraggio che rivelano la preclara virtù civica finanche di interi reparti militari.

Chiedono pertanto che si riconosca al figlio lo status di vittima del dovere ai fini della concessione, a loro favore, dei benefici assistenziali già rivendicati e precisamente: 1) la speciale elargizione ex art. 5 della l. 206/2004; 2) l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/1998, con decorrenza dalla data del decesso del figlio; 3) lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, cc. 3 e 4, l. 206/2004 a decorrere dal 1.1.2008; 4) il diritto all'assistenza psicologica ex art. 6, c. 2, della medesima legge; 5) il diritto ai medicinali di fascia C gratuiti ex art. 1, l. 203/2000; 6) il diritto all'esenzione dal ticket, ai sensi dell'art. 9 l. n. 206/2004.

5. Nella contumacia del ministero dell'interno e nella resistenza del ministero della difesa che, nel riportarsi alla propria memoria di primo grado, ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato, il Collegio ha sentito i difensori comparsi e ha deciso come da separato dispositivo.

6. L'appello è fondato.

7. Il tribunale ha ritenuto che nella specie non ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, c. 563, della l. 266/2005 per riconoscere che il dante causa degli odierni appellanti sia vittima del dovere. E ciò perché, al momento del decesso, egli

non era impegnato in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto, come invece prevede la norma.

8. Sennonché, hanno ragione gli appellanti a sostenere che tra le funzioni di istituto, che anche il militare in licenza deve assolvere, rientra l'intervento a tutela della pubblica incolumità al quale il loro congiunto era intento quando perse la vita.

9. In tal senso depone la lettura sistematica delle norme che nella specie vengono in rilievo, ossia:

a) il combinato del citato art. 1, c. 563, della l. 266/2005 con l'art. 3 della l. 466/1980, secondo cui vittime del dovere sono (anche) gli appartenenti alle forze armate deceduti, per l'appunto, nell'espletamento delle funzioni di istituto;

b) l'art. 36 del DPR 545/1986 (*ratione temporis* applicabile), secondo cui il militare, oltre a tenere *"in ogni circostanza"* una condotta esemplare *"a salvaguardia del prestigio delle Forze armate"*, deve *"prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto"*;

c) l'art. 8 del medesimo DPR 545/1986, secondo cui le disposizioni del regolamento di disciplina, e dunque anche quella appena citata che impone di prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto, si applicano *"nei limiti disposti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5 della legge di principio sulla disciplina militare"*, che, *ratione temporis*, è quella recante il n. 382/1978;

d) il quarto comma dell'art. 5 appena citato prevede che, anche quando non svolgono attività di servizio (e dunque se sono in licenza), i militari sono *"comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del regolamento di disciplina militare che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato"*;

e) l'art. 9 del DPR 545/1986, ossia del regolamento di disciplina, comprende, tra i *"doveri attinenti al giuramento"*, quello di *"operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate ... senza risparmio di energie fisiche, morali ed intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita"*;

f) l'art. 1 della l. n. 382/1978 affida alle Forze armate anche il compito istituzionale di *"concorrere ... al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità"*.

10. Dalla sequenza dei riferimenti normativi appena esposti si evince che il militare assolve *"funzioni di istituto"* anche quando concorre al *"bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità"* e nel farlo, ancorché trovandosi in licenza, acquisisce lo status di vittima del dovere se ne riporta un danno o se perde la vita.

11. È da chiedersi se il prodigarsi al fine di arginare un incendio che minaccia *"alcune abitazioni"* integri un atto a beneficio della collettività nazionale in caso di pubblica calamità. E la risposta, a giudizio del Collegio, deve essere positiva quando, come nella specie, l'incendio abbia il carattere di pubblica calamità perché, per estensione e potenzialità offensiva, è tale da mettere a rischio una pluralità di beni, pubblici o privati, e una indistinta collettività di persone. In questo senso, invero, è l'indicazione della giurisprudenza amministrativa secondo cui ciò che rende pubblica la calamità e la differenza da altri eventi dannosi, pur gravi, *"è la riferibilità dell'evento (in termini di danno e di pericolo) a una comunità, ovvero ad una pluralità non definibile di persone e cose, laddove, negli altri casi, l'evento colpisce (ed è dunque circoscritto) a singoli, specifici soggetti o beni e, come tale, è affrontabile con ordinarie misure di intervento"* (Cons. di Stato n. 2567/2017).

12. D'altronde, alla stessa conclusione conduce la constatazione che ai sensi dell'art. 11 della l. 225/1992, *ratione temporis* applicabile, le Forze armate "costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile". Ed il compito che l'art. 1 bis della medesima legge affida a tale Servizio (e dunque anche alle Forze armate) è quello "di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi". Sicché, non potendosi dubitare che un incendio che minaccia le abitazioni di un centro urbano rientri tra gli "eventi calamitosi" che mettono in "pericolo" "l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente", ne discende che il militare che perde la vita mentre tenta di fronteggiarlo stia assolvendo ad un compito istituzionale delle Forze armate. Ossia ad uno dei compiti che costituiscono, per il militare, un dovere derivante dal giuramento alla cui osservanza egli è tenuto anche quando non è in servizio.

13. Deve quindi riconoscersi che ***** è morto mentre stava adempiendo ad uno dei doveri istituzionali delle Forze armate e, perciò, merita lo status di vittima del dovere. Ai suoi aventi causa spettano pertanto i benefici assistenziali, sopra meglio indicati, derivanti dal riconoscimento di tale status, con decorrenza ed interessi di legge, nei limiti dell'art. 16, c. 6, della l. 412/1991.

14. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, distratte a favore dei richiedenti difensori attorei, si liquidano in € 3.000 per il primo grado e in € 2.500 per il secondo, oltre spese generali e accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ***** , con ricorso depositato il 4.2.2019, avverso la sentenza

del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1316/28, pubblicata in data 1.10.2018, così provvede:

1. Accoglie l'appello e in riforma della gravata sentenza: a) riconosce ***** vittima del dovere ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'art. 3, c. 3, del DPR n. 243 del 2006; b) condanna i ministeri appellati ad attribuire ai suoi genitori, odierni appellanti, i benefici assistenziali spettanti per effetto di tale riconoscimento;
2. Condanna gli appellati in solido a rifondere agli appellanti le spese di lite che distrae a favore del loro difensore e liquida in € 3.300 per il primo grado e in € 4.000 per il secondo, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del 20/02/2020.

Il Consigliere estensore
dott. Rosario Murgida

Il Presidente
dott. Emilio Sirianni